



ORDINANZA

n. 236

del 10 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL SINDACO

RICHIAMATE le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19, con particolare riguardo:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 66 del 5 maggio 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020;
- i Decreti del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 68-72-75-76-77-82 adottati al fine di definire le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica, con le relative proroghe;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 1 Agosto 2020;
- il DPCM 7 Agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 Agosto 2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 16 Agosto 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr 95 del 9 settembre 2020;

COSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VALUTATO altresì che occorre prevedere ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, commisurate alle esigenze territoriali locali, in relazione al rischio che si creino assembramenti o comunque situazioni tali da rendere difficoltoso il mantenimento del distanziamento interpersonale all'ingresso ed all'uscita dalle scuole;

RITENUTO di adottare, ulteriori disposizioni idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

A decorrere dal giorno 14 settembre 2020 e fino a revoca, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica a protezione delle vie aeree nel raggio di 50 metri da tutti gli accessi e le uscite degli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio Comunale. L'obbligo vige da trenta minuti prima a trenta minuti dopo l'orario previsto per l'ingresso e l'uscita degli alunni. La disposizione vale per gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati (legge 62/2000).

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione della presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti.

DISPONE ALTRESÌ

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Tenenza Carabinieri di Borgomanero.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet istituzionale e diffusa attraverso i canali informativi comunali per la massima diffusione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n° 241, avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Borgomanero, 10/09/2020

IL SINDACO
f.to Sergio BOSSI